

Fisco e contributi. L'intreccio con le regole Ue

Possibile «sanare» durante la gara

Maurizio Zoppolato

■ Nell'ambito delle misure di armonizzazione delle disposizioni in materia di trasparenza, pubblicità, durata e tracciabilità delle procedure di affidamento, la legge delega esige il rispetto di un duplice vincolo, uno a carico delle stazioni appaltanti e l'altro nei confronti dei concorrenti.

Sul primo versante, il nuovo Codice dovrà assicurare la garanzia di trasparenza degli atti della procedura. Apparentemente, non si tratta solo di un riferimento all'accesso ai documenti di gara, già assicurato oggi ai concorrenti dall'articolo 79 del decreto legislativo 163/2006 con modalità ben più celeri ed ampie rispetto al generale diritto di accesso agli atti amministrativi: posto che la lettera q) individua, tra le finalità del riordino, la lotta alla corruzione e la trasparenza nel settore in generale, rientrano nella previsione tutte le disposizioni in materia di trasparenza preventiva (si veda l'attuale articolo 79-bis del Codice) e di pubblicità successiva (si vedano gli articoli 83-85 della direttiva 24/2014).

D'altro canto, nei confronti delle imprese il nuovo regime dovrà assicurare il rispetto della regolarità contributiva, fiscale e patrimoniale dell'impresa appaltatrice.

La pretesa si declina evidentemente in una duplice direzione, concernendo sia l'ammissione alla gara, da parte di tutti i concorrenti,

perché solo la dimostrazione preventiva di regolarità può consentire di confidare nella solidità dell'impresa che si aggiudica l'appalto e diviene quindi appaltatrice e sia il rispetto della regolarità contributiva e fiscale durante l'esecuzione del contratto, a quel punto ovviamente solo da parte dell'impresa appaltatrice.

Sull'argomento il nostro ordinamento è stato finora estremamente rigoroso, imponendo l'esclusione

LA GIURISPRUDENZA

In passato il nostro ordinamento è stato sempre molto rigoroso imponendo l'esclusione dalle procedure in presenza di inadempimenti anche modesti

dalle gare d'appalto in presenza di inadempimenti contributivi anche marginali nell'entità, senza che peraltro i dubbi di compatibilità con l'ordinamento comunitario (sollevati dal Tar Lombardia, ordinanza 15 marzo 2012) fossero condivisi dalla Corte di giustizia, che ha al contrario affermato (sentenza della sezione X, 10 luglio 2014, C-358/12) la legittimità comunitaria della norma nazionale che prevede l'esclusione automatica dalle gare d'appalto per i mancati pagamenti sopra determinati importi, anche contenuti.

La questione non può però considerarsi chiusa, perché il Consiglio di Stato ha nuovamente sollevato dubbi sulle disposizioni nazionali, laddove considerano rilevanti gli inadempimenti fiscali o contributivi emersi in qualsiasi momento della procedura ed ormai sanati al momento dell'aggiudicazione.

E i dubbi potrebbero risultare oggi rafforzati alla luce dell'articolo 57 della direttiva 24/2014 che, nel prevedere le cause generali di esclusione, fa espressamente salvo il caso in cui l'operatore si sia impegnato «in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe», ammettendo altresì la mitigazione delle conseguenze, qualora il concorrente sia stato informato dell'importo preciso dovuto, in un momento in cui non aveva la possibilità di provvedere immediatamente.

Non solo: sempre per l'articolo 57, il concorrente può comunque dimostrare di aver adottato misure per «dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione», ed il rigetto di tale pretesa, da parte della stazione appaltante, deve essere motivato; il che sembra ulteriormente ostare ad automatismi nell'esclusione per inadempimenti oggettivamente modesti e sanati prima dell'aggiudicazione.